

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

sede autostradale Viadotto Cacchione.
Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
5698
Società Autostrade per l'Italia S.p.A.
Parere Sottocommissione VIA n. 250 del 17 maggio 2021

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;
- **VISTO** il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V Sistemi di valutazione ambientale;
- **VISTO** il decreto dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;
- **VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;
- **VISTO** il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";
- **VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;
- **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;
- VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società proponente Autostrade per l'Italia S.p.a. con nota del 27 novembre 2020, acquisita con prot. MATTM-100671 del 2 dicembre 2020, per il progetto "Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Vasto sud-Termoli. Realizzazione adeguamento sede autostradale Viadotto Cacchione";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione allegata è stato pubblicato sul sito web dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) in data 4 dicembre 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM-101902 del 4 dicembre 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione Tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 27 novembre 2020, ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Molise, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al punto h) denominata "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi" e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che con nota prot. MATTM-25951 del 12 marzo 2021, facendo seguito alla richiesta della Commissione Tecnica VIA/VAS del 23 febbraio 2021, la Direzione Generale

CRESS ha comunicato alla Società proponente la necessità di acquisire gli elaborati in formato digitale, citati nella documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA del 27 novembre 2020 e non effettivamente presentati;

PRESO ATTO che la finalità del progetto, che prevede la realizzazione di interventi per l'adeguamento della sede autostradale del viadotto Cacchione, alla progr. 462+500 nel Comune di Petacciato (provincia di Campobasso), lungo l'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, tratto Vasto sud-Termoli, è quella di mitigare gli effetti indotti, sul tratto di viabilità interessata, dai frequenti movimenti franosi che interessano il bacino del fosso Cacchione e che coinvolgono anche il corpo autostradale in corrispondenza del viadotto omonimo; tali movimenti franosi hanno richiesto, anche recentemente, interventi di manutenzione e riparazione dell'impalcato del viadotto, specialmente in corrispondenza degli appoggi e dei giunti, nonché della pavimentazione stradale;

CONSIDERATO che, in accordo con le finalità progettuali, la soluzione proposta consentirà di gestire gli effetti dei movimenti franosi in maniera più efficace, riducendo la durata dei periodi di interruzione dell'uso dell'autostrada, facilitando gli interventi periodici di manutenzione della nuova opera e garantendo una maggiore sicurezza per il traffico stradale;

PRESO ATTO che la soluzione progettuale proposta è stata studiata in alternativa alla precedente ipotesi di realizzazione di una bretella di servizio, tra il km 461+938 e il km 463+576, in affiancamento (lato monte) all'autostrada esistente con funzione di by-pass di emergenza, nel tratto che iniziava immediatamente prima della spalla nord del viadotto Cacchione e terminava immediatamente a sud del viadotto Marinella, per complessivi 1.650 m circa. Il progetto è stato oggetto di istanza di valutazione di impatto ambientale, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. in data 21 luglio 2014. Con nota del 28 maggio 2015, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha avanzato una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riferimento alla presenza della frana di Petacciato, ritenendo necessario lo sviluppo di alternative progettuali che includessero la possibilità di realizzare un nuovo tracciato al di fuori delle aree interessate dai movimenti franosi. Con nota del 20 aprile 2016, alla luce delle preoccupazioni espresse dalla Commissione Tecnica VIA/VAS inerenti il contesto geomorfologico e la presenza della vasta area di frana, la Società proponente ha chiesto il ritiro dell'istanza di VIA e l'archiviazione del procedimento, comunicando la volontà di predisporre una soluzione in sede, al fine di intervenire direttamente sui viadotti Cacchione e Marinella con sistemi moderni di compensazione che garantissero gli stessi benefici rispetto a quelli attesi con la succitata bretella, con tempi di realizzazione più celeri e senza generare ripercussioni sull'assetto geologico esistente. Con nota prot. DVA-11245 del 27 aprile 2016, l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (ora Direzione Generale CRESS) ha comunicato alla Società proponente l'avvenuta archiviazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale:

PRESO ATTO che, con riferimento alla localizzazione degli interventi, il viadotto Cacchione è ubicato in Molise, sul tratto di autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, nel Comune di Petacciato, in Provincia di Campobasso, in una zona interessata dal periodico riattivarsi di movimenti franosi che si estendono dall'abitato di Petacciato fino alla linea di costa, interessando più marcatamente il tratto compreso tra il fosso Cacchione e il fosso della Torre e coinvolgendo anche il corpo autostradale, soprattutto in corrispondenza del viadotto Cacchione; le riattivazioni dei movimenti franosi (le ultime risalenti agli anni 2015, 2009 e 1996) hanno richiesto diversi interventi di

manutenzione e di riparazione dell'impalcato del viadotto, a causa dei danni riscontrati in corrispondenza degli appoggi e dei giunti e della deformazione della pavimentazione stradale;

PRESO ATTO che il viadotto Cacchione si sviluppa tra il km 462+446 e il km 462+521 dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto ed è costituito da due opere distinte, per la carreggiata nord e quella sud, ciascuna di due campate e ciascuna di lunghezza complessiva pari a 65 m circa, con fondazioni di pile e spalle su pali; a protezione delle spalle lato Bari, a seguito della riattivazione dei movimenti franosi del 1979, è stata realizzata una paratia costituita da una doppia fila di pali uniti in sommità da una trave di coronamento tirantata;

PRESO ATTO che gli interventi di progetto prevedono la demolizione dell'esistente viadotto Cacchione su due campate e la sostituzione con un rilevato stradale, per migliorare l'efficacia della gestione degli effetti dei movimenti franosi rispetto alla condizione attuale, in particolar modo riducendo la durata dei periodi di interruzione o compromissione del traffico veicolare in corrispondenza delle carreggiate autostradali; secondo le previsioni progettuali, il nuovo rilevato autostradale, seppur sottoposto a fenomeni deformativi indotti dal riattivarsi dei movimenti franosi, così come già capita per il tratto autostradale esistente, sarà più facilmente e rapidamente riparabile rispetto all'attuale viadotto. La realizzazione di tale rilevato, inoltre, non altererà in modo apprezzabile le condizioni di stabilità del versante, essendo i volumi dell'infrastruttura percentualmente trascurabili rispetto alle masse in gioco, nonché all'estensione del movimento franoso, che interessa l'area del Comune di Petacciato. Al fine di garantire la continuità idraulica del fosso Cacchione al di sotto del nuovo rilevato, gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo tombino idraulico mediante una tubazione del diametro di 5 m;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, gli interventi di progetto non ricadono all'interno di aree protette, ma sono localizzati a circa 40 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7228221 "Foce Trigno – Marina di Petacciato" e che, in allegato al progetto definitivo, la Società proponente ha quindi predisposto lo "Studio per la valutazione di incidenza", oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alla pagina 21 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 250 del 17 maggio 2021;

PRESO ATTO in particolare delle osservazioni espresse con prot. 356 del 7 gennaio 2021, acquisite con prot. MATTM-981 del 7 gennaio 2021, oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica, con le quali il Ministero della cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, recependo i pareri rilasciati dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedimento di Valutazione di impatto ambientale, a condizione che vengano ottemperate le condizioni ambientali riportate alle pagine nn. 2 e 3 della predetta nota del 7 gennaio 2021;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché la documentazione predisposta in riscontro alla citata richiesta

della Direzione Generale CRESS prot. MATTM-25951 del 12 marzo 2021, quest'ultima oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica con comunicazione datata 25 marzo 2021;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 250 del 17 maggio 2021, acquisito al prot. MATTM-56196 del 26 maggio 2021, costituito da n. 27 (ventisette) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 250 del 17 maggio 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 250 del 17 maggio 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine dal n. 24 al n. 27 del predetto parere, da verificarsi in fase di progettazione esecutiva, in fase di cantiere e in fase di esercizio;

CONSIDERATO che, con il sopra citato parere n. 250 del 17 maggio 2021, in merito alla valutazione di incidenza ambientale, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che nello "Studio per la valutazione di incidenza" la descrizione e la caratterizzazione sono adeguati per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sui siti Natura 2000 per il livello di valutazione appropriata ed ha espresso il parere che la valutazione appropriata si conclude positivamente;

VISTA la nota prot. MATTM-64951 del 16 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto "Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Vasto sud-Termoli. Realizzazione adeguamento sede autostradale Viadotto Cacchione":

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 250 del 17 maggio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Vasto sud-Termoli. Realizzazione adeguamento sede autostradale Viadotto Cacchione", proposto

dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1 Condizioni ambientali

- 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 250 del 17 maggio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
- 2. Devono essere altresì ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni espresse dal Ministero della cultura con nota prot. 356 del 7 gennaio 2021, acquisita con prot. MATTM-981 del 7 gennaio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 2 Verifiche di Ottemperanza

- 1. Il Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
- 2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
- 3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
- 4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

- 1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 251 del 17 maggio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, sarà comunicato alla società Autostrade per l'Italia S.p.a., al Ministero della cultura e alla Regione Molise, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
- 2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario

della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)